



## STATUTO

### Associazione culturale musicale ModusNovi

#### Articolo 1) - Premesse.

Il presente atto costituisce lo Statuto della Associazione culturale musicale Modus Novi, con sede in Monza -MB- via Ferdinando Magellano 21.

#### Articolo 2) - Scopo.

L'Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge di:

- promuovere l'interesse per il Canto Corale e, in generale, per la musica, anche attraverso una propria formazione di cantori, denominata "ModusNovi Ensemble", ed eventuali nuove formazioni corali ancora da costituire, nonché attraverso l'organizzazione di sessioni finalizzate allo studio e all'esercizio del canto corale e della musica e alla lettura e solfeggio di partiture;
- promuovere o partecipare ad attività ed iniziative culturali, conviviali e ricreative di vario genere, quali spettacoli, concerti, rassegne, competizioni corali e musicali, visite ed incontri finalizzati alla conoscenza di luoghi, persone e cose (paesi e città d'arte e di cultura, musei, teatri, discipline, musicisti, compositori, cantori, strumenti musicali, partiture musicali originali, trascrizioni di brani ecc.), che contribuiscano a rendere più efficace e a consolidare il perseguimento delle finalità di cui al primo capoverso del presente articolo;
- riprodurre e far riprodurre brani musicali, corali e di repertorio su dispositivi sonori o audiovisivi suscettibili di distribuzione al pubblico, nonché predisporre e curare un sito on line della Associazione ed eventualmente anche un periodico, senza tuttavia fine di lucro e con l'unico scopo di meglio perseguire e diffondere le finalità ed attività della Associazione stessa;
- svolgere le attività dei precedenti capoversi anche in unione o in collaborazione con altri gruppi, enti o associazioni, aventi sensibilità, scopo e finalità identici o analoghi a quelli perseguiti dalla Associazione, nonché con musicisti, compositori o cantori ad essa esterni;



Handwritten signatures and initials on the left margin: F.V., DS, Moll, Repeda, R.M., P.M., T.M., and others.

- sviluppare scambi culturali o forme di collaborazione con i predetti gruppi, enti ed associazioni, musicisti, compositori o cantori, anche in altre località nazionali o internazionali, sempre per l'attuazione e lo sviluppo di iniziative ritenute idonee al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- compiere qualsivoglia operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria, ritenuta utile ed opportuna al fine del perseguimento delle finalità ed obiettivi meglio sopra descritti.

**Articolo 3) - Soci.**

Soci della Associazione sono coloro ai quali venga attribuita tale qualifica, con le modalità previste nel presente Statuto.

**Articolo 4) - Modalità di adesione e di partecipazione.**

Fanno parte dell'Associazione, di pieno diritto, tutti i soci che abbiano sottoscritto "ab origine" l'Atto Costitutivo ed il presente Statuto.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, anche in seguito, condividendone finalità ed iniziative, approvino l'Atto Costitutivo ed il presente Statuto. L'esame delle corrispondenti domande di ammissione è demandato al Consiglio Direttivo.

**Articolo 5) - Recesso.**

Ciascuno dei soci può recedere in qualsiasi momento dalla Associazione, con dichiarazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo, senza diritto alla restituzione della quota annuale dovuta per l'esercizio in corso o dei contributi volontari o conferimenti eventualmente corrisposti alla Associazione, né di utili o avanzi di gestione, o di fondi, riserve, capitale o rivalutazioni comunque intesi, nemmeno in via indiretta, fatte salve diverse imposizioni di legge.

**Articolo 6) - Esclusione.**

Il Consiglio Direttivo può pronunciare in ogni tempo, a maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione di uno o più associati dalla Associazione, limitatamente ai casi qui di seguito elencati:

- a) nel caso in cui l'associato sia stato riconosciuto colpevole, anche con sentenza non definitiva, di uno o più reati di particolare disvalore sociale o



pubblico;

b) nel caso in cui l'associato non abbia corrisposto la quota associativa annuale, per almeno 3 (tre) anni consecutivi.

Qualora invece la maggioranza del Consiglio Direttivo dovesse ritenere che uno o più associati abbiano posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la Associazione, o comunque contrari all'Atto Costitutivo o allo Statuto, la valutazione di detti comportamenti, come pure l'eventuale esclusione dell'associato dalla Associazione, dovranno essere demandate alla decisione dell'Assemblea degli associati, la quale dovrà esprimersi a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, aventi diritto di voto. In caso di inazione del Consiglio Direttivo, la convocazione di detta Assemblea potrà essere attuata su iniziativa di almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto. L'associato escluso non avrà diritto alla restituzione della quota associativa eventualmente già versata, o di contributi volontari o conferimenti da lui corrisposti, né alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, o di fondi, riserve, capitale o rivalutazioni comunque intesi, nemmeno in via indiretta, fatte salve diverse imposizioni di legge.

**Articolo 7) - Decesso ed intrasmissibilità della qualità di associato.**

La qualifica di associato cessa "ipso iure" alla morte dell'interessato, fondandosi il rapporto associativo sull'"*intuitus personae*" e, quindi, senza trasmissibilità della qualifica e dei relativi diritti ad eventuali Eredi. La eventuale quota associativa già versata, come pure i contributi volontari o conferimenti eventualmente corrisposti, resteranno definitivamente acquisiti nel patrimonio della Associazione, senza alcun diritto alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o rivalutazioni comunque intesi, nemmeno in via indiretta, fatte salve diverse imposizioni di legge. La qualità di associato e i relativi diritti non possono essere trasferiti nemmeno per atto tra vivi.

**Articolo 8) - Diritti e obblighi dei soci.**

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annua,

fissata dal Consiglio Direttivo. Tale quota dovrà essere identica per tutti gli associati.

Il pagamento della quota annua di associazione attribuisce a ciascun associato il diritto di voto alle assemblee o riunioni, come pure il diritto di consultare i registri e libri della Associazione e di chiederne copia. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e potrà rilasciare eventuale delega, per la partecipazione alle assemblee o riunioni, soltanto in favore di altro socio con pari diritto di voto.

Nessun associato ha diritto ad alcuna distribuzione di utili o avanzi di gestione, o di fondi, riserve, capitale o rivalutazioni comunque intesi, nemmeno in via indiretta, fatte salve diverse imposizioni di legge.

#### **Articolo 9) - Contributi volontari.**

Oltre alla quota obbligatoria è consentito ai soci di offrire contributi volontari. Detti contributi facoltativi potranno essere versati dagli associati, oltre che in denaro, anche mediante conferimento di beni, anche in godimento.

#### **Articolo 10) - Organi.**

Gli Organi della Associazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- La Presidenza;
- L'Assemblea degli associati.

L'attività dei componenti degli Organi della Associazione è gratuita. Resta inteso che i componenti degli Organi della Associazione avranno comunque diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse della Associazione.

#### **Articolo 11) - Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri e, comunque, deve essere sempre composto da un numero di membri dispari.

I suoi componenti sono eletti dalla Assemblea dei soci e durano in carica 3 (tre) anni, salvo loro revoca anticipata o loro intervenute dimissioni. I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili alla scadenza del





loro mandato.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri, il Consiglio Direttivo può cooptare, in via provvisoria e di urgenza, altri soci in sostituzione dei mancanti, sempre nel rispetto della norma di cui al primo comma. Detti sostituti resteranno in carica fintantoché l'Assemblea dei soci non avrà provveduto alla loro conferma o sostituzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta all'anno, con congruo preavviso e con comunicazione dell'Ordine del Giorno, da inoltrare con lettera o con altri mezzi ritenuti idonei dal Presidente e comunque atti a notiziare adeguatamente tutti gli interessati.

Qualora tutti i componenti del Consiglio presenzino alla riunione di persona, il preavviso e la previa comunicazione dell'Ordine del Giorno non sono necessari.

E' possibile presenziare di persona alle riunioni del Consiglio Direttivo anche in viva voce o per videochiamata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatte salve le disposizioni che seguono. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) selezionare ed adottare l'eventuale logo identificativo della Associazione;
- b) stabilire le iniziative da assumere e promuovere per il miglior perseguimento dello scopo sociale, con particolare riguardo a criteri di economicità e di cassa, nel rispetto delle eventuali indicazioni e dei suggerimenti della Assemblea dei soci, la quale ultima avrà comunque competenza esclusiva in ordine a nomina e revoca del Direttore Artistico della Associazione, e a determinazione di ruolo, mansioni, compiti e funzioni del medesimo;



- c) amministrare il patrimonio della Associazione;
- d) sottoporre annualmente all'approvazione della Assemblea dei soci un rendiconto economico e finanziario. A questo fine si precisa sin da ora che l'esercizio annuale della Associazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno;
- e) determinare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo 8);
- f) rifiutare eventuali conferimenti o contributi volontari di associati, ritenuti non idonei al perseguimento dello scopo associativo;
- g) accettare espressamente lasciti, donazioni e liberalità di soggetti o enti privati;
- h) deliberare in ordine alla ammissione di nuovi associati, ovvero in ordine alla loro esclusione, fatte salve, in quest'ultimo caso, le prerogative della Assemblea degli associati;
- i) delegare ad alcuni dei suoi membri specifiche funzioni ed incarichi. A mero titolo di esempio il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Segretario Generale, col compito di conservare gli eventuali libri o scritture contabili, il libro dei soci e i registri delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea degli associati, di farli visionare dagli aventi diritto e di estrarne copia, di compilare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, di provvedere alla convocazione delle riunioni del Consiglio e della Assemblea degli associati, in base a quanto disposto dal Presidente, ecc. Sempre a mero titolo di esempio il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Tesoriere, con compiti di gestione della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni, di compilazione di quietanze, della prima nota di entrate e uscite della Associazione, di collaborazione con il Segretario Generale nella tenuta e compilazione di eventuali libri e scritture contabili, ecc.;
- l) assumere ogni decisione o procedimento in ordine ad eventuale personale dipendente o a collaboratori, anche esterni, fatte salve le prerogative della Assemblea degli associati in ordine alla nomina e revoca, nonché alla determinazione di ruolo, mansioni, compiti e funzioni del



Direttore Artistico della Associazione;

m) costituire commissioni di studio, consulenza, ricerca e gestione di attività che rientrino nelle finalità della Associazione, previa valutazione e recepimento della disponibilità a farne parte anche di altri associati o di persone esterne alla Associazione;

n) sciogliere le predette commissioni o revocare gli incarichi a singoli partecipanti;

o) revocare funzioni ed incarichi conferiti ai membri del Consiglio.

#### **Articolo 12) - Presidenza e Vicepresidenza.**

Il Presidente della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica fintantoché ricopre la carica di Consigliere, salve sue dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo, ed è sempre rieleggibile alla scadenza del suo mandato. Tuttavia lo stesso soggetto non potrà essere confermato per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, per l'espletamento delle funzioni alla stessa espressamente attribuite.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Associazione di fronte alla Autorità Giudiziaria o Amministrativa e di fronte ai terzi.

Egli può riscuotere, quietanzare ed effettuare pagamenti, ed ha facoltà di conferire procure, deleghe e mandati, anche a persone estranee alla Associazione, per singoli atti o categorie di atti, sempre nell'ambito dei poteri a lui spettanti.

Può anche nominare un suo portavoce nell'ambito di manifestazioni, rassegne o rappresentazioni pubbliche, nonché per contatti con enti, associazioni e privati, in cui sia necessario illustrare le finalità ed attività svolte dalla Associazione.

E' demandata al Presidente la sorveglianza sulle attività della Associazione e sulla osservanza delle norme del presente Statuto. In particolare egli è tenuto a:

- stabilire principi e criteri di esecuzione, nonché fasi di realizzazione dei compiti statutari e di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e



F.V.  
b  
A  
Mull  
Pepet  
Rec M  
E  
G  
S  
A

dall'Assemblea degli associati;

- assumere in caso di urgenza, sotto la sua piena responsabilità, tutti i provvedimenti rimessi alla competenza del Consiglio Direttivo. Detti provvedimenti presidenziali di urgenza devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile successiva.

Il Consiglio Direttivo designa anche un Vice Presidente, che sostituisce in tutte le attività e poteri il Presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Anche il Vice Presidente deve essere membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire al Vice Presidente deleghe permanenti per lo svolgimento in sua vece di particolari attività.

### **Articolo 13) - Assemblea degli associati.**

L'Assemblea dei soci è costituita dall'insieme degli associati.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci, ma soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno, hanno diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie è demandata al Presidente, che deve comunicare ai soci luogo, data, ora ed ordine del giorno della assemblea, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere comunicato con lettera o con altri mezzi ritenuti idonei dal Presidente e comunque atti a notificare adeguatamente tutti gli interessati.

L'avviso di convocazione può prevedere anche il luogo, la data e l'ora di seconda convocazione.

L'Assemblea sarà comunque valida, anche senza formale convocazione, qualora vi partecipino in proprio tutti i soci e vi intervenga tutto il Consiglio Direttivo.

Le riunioni potranno essere tenute presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, sia in Italia che all'estero.

L'Assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata almeno una



volta all'anno, entro il primo semestre, per approvare il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale e di gestione ordinaria e straordinaria, posto all'ordine del giorno.

Resta prerogativa esclusiva della Assemblea ordinaria degli associati deliberare anche la nomina ovvero la revoca anticipata del Consiglio Direttivo o di suoi singoli componenti, come pure la nomina tra i soci di uno o due Revisori dei Conti che affianchino il Consiglio Direttivo.

In caso di inerzia del Presidente della Associazione e del Vice Presidente, l'assemblea ordinaria può essere convocata, con le modalità di cui sopra, su iniziativa ed impulso di almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto.

Il Presidente è tenuto a convocare eventuali Assemblee straordinarie, ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure ne facciano richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli associati, aventi diritto al voto.

Ogni assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure ancora, in subordine, da un partecipante alla riunione, a ciò espressamente designato dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto.

Prima di dare corso alle assemblee deve essere designato un Segretario, che provvederà con il Presidente a verificare la regolarità della convocazione. Il Segretario dovrà successivamente stendere il verbale e, al termine della riunione, sottoscriverà con il Presidente della Assemblea il verbale delle deliberazioni. Tale Segretario non potrà essere designato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria e quelle straordinarie di prima convocazione, possono validamente deliberare se sono presenti almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea può validamente deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

La modifica dello scopo della Associazione, lo scioglimento anticipato o la proroga della Associazione, come pure ogni modifica del presente Statuto, possono essere deliberati solo dall'Assemblea degli associati e con il voto della maggioranza qualificata di almeno i due terzi di tutti gli aventi diritto al voto.

Resta inoltre prerogativa esclusiva della Assemblea degli associati deliberare, sempre a maggioranza qualificata di almeno i due terzi di tutti gli aventi diritto al voto, sulle seguenti materie ed argomenti:

- esprimere ogni valutazione in merito a comportamenti, ritenuti pregiudizievoli per la Associazione o comunque contrari all'Atto Costitutivo o allo Statuto, posti in essere da uno o più associati, come pure in ordine alla loro eventuale esclusione della Associazione, a norma del precedente articolo 6);
- prendere ogni decisione in ordine alla nomina e revoca del Direttore Artistico della Associazione, come pure in ordine alla determinazione del suo ruolo, delle sue mansioni, dei suoi compiti e funzioni, con efficacia vincolante nei confronti del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14) - Patrimonio della Associazione e vincoli.**

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- quote di associazione;
- conferimenti o contributi volontari degli associati non espressamente rifiutati dal Consiglio Direttivo;
- contributi degli Enti Pubblici;
- lasciti, donazioni e liberalità disposti da soggetti o enti privati ed espressamente accettati dal Consiglio Direttivo;
- qualsivoglia bene o provento appartenente alla Associazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione e i loro aventi causa, non potranno chiedere la restituzione di quote, contributi o conferimenti effettuati a qualunque titolo in favore della



Associazione, né avranno alcun diritto sul fondo comune, costituente il patrimonio della Associazione. In particolare nessun associato avrà diritto ad alcuna distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o rivalutazioni comunque intesi, nemmeno in via indiretta, fatte salve eventuali imposizioni di legge.

**Articolo 15) - Norme integrative di funzionamento interno.**

Norme e direttive di funzionamento interno della Associazione o integrative del presente Statuto, potranno essere stabilite in uno o più Regolamenti, che verranno predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione della Assemblea degli associati.

**Articolo 16) - Scioglimento e liquidazione.**

Intervenendo lo scioglimento, anche anticipato, della Associazione, la liquidazione sarà rimessa ad uno o più Liquidatori, espressamente nominati dalla Assemblea dei Soci. I beni mobili, le collezioni (libri, partiture, documenti, ecc.), gli archivi e la documentazione acquisiti dalla Associazione, come pure il residuo di cassa che dovesse risultare dal previo pagamento di tutti i debiti associativi, verranno devoluti, ove possibile, ad altre Associazioni, aventi scopo analogo, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**17) - Disposizioni finali.**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile e delle leggi in materia.

Monza, li 29 maggio 2014.

L.C.S.

*Alberto Selva*  
*7-0-2014*  
*Antonio Boffa*  
*Mario Rossi*  
*Roberto*  
*Matteo Khame*  
*Luigi*

*Ferruccio*  
*Antonio*  
*Giuseppe*  
*Alberto*  
*Giuseppe*  
*Antonio*  
*Roberto*  
*Mario*





AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA

Registrato addi 17-6-2014  
al N. 3003 Serie 3

ATTO ORIGINALE Esatti € 200,00#

Duecento/00#

IL FUNZIONARIO  
Rubini Pierluigi

Articolo 13) - Norme integrative di funzionamento interno.  
Articolo 14) - Scoglimento e liquidazione.  
Articolo 15) - Documentazione.  
Articolo 16) - Controlli.  
Articolo 17) - Disposizione finale.

Area con firme manoscritte e note in basso, alcune delle quali sembrano essere "Carlo..." e "Pierluigi...".